

CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): ZB923C719F

Tra

I.R.P.E.T., Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, C.F. e P.IVA 0435535481, d'ora in avanti denominato "IRPET" o "Istituto", nella persona di Carlo Pagliazzi, nato a Firenze il 26/08/1957, in qualità di dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie, autorizzato a sottoscrivere il presente atto ai sensi di quanto disposto all'art. 16, comma 1, lett. a), del regolamento di organizzazione dell'IRPET e per effetto della determinazione del Direttore n. 2 dell'11.01.2018, domiciliato per la carica presso la sede dell'IRPET

denominata “Società”, nella persona di _____, C.F. e P.IVA _____, nato a _____, via _____, d’ora in avanti sede della Società, _____, nato a _____, domiciliato per la carica presso la _____, premesso che:

- in data 29 maggio 2018 IRPET inviava alla Società richiesta di offerta prot. n. 1151/2018, CIG: ZB923C719F, sul Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), in conformità con quanto disposto all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18.06.2016, n. 50 ed all'articolo 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, per l'esecuzione dei servizi di assistenza fiscale e contabile, con scadenza del termine per l'invio dell'offerta alle ore 12:00 del 6 giugno 2018;
- entro il termine sopra indicato, la Società presentava su START offerta tecnica ed offerta economica, corredata da dettaglio economico e da altra documentazione, correlata alla richiesta di offerta sopra specificata;
- in data 6 giugno 2018 veniva disposta aggiudicazione provvisoria in favore della Società, in modalità telematica mediante il sistema di acquisti telematico START, cui seguiva, nelle more della conclusione dei controlli sui requisiti generali dichiarati dalla Società in sede di offerta, aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. _____ del _____;
- in data _____ la Società ha costituito cauzione definitiva di euro _____, a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, mediante _____ nelle forme prescritte all'articolo 103, comma 4, del citato D.Lgs. 50/2016;
- l'IRPET e la Società intendono concludere il contratto per l'esecuzione delle prestazioni sopra indicate.

le parti convergono quanto segue.

Le premesse sono accettate dalle parti e formano parte integrante del presente contratto.

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente affidamento ha per oggetto la fornitura di assistenza fiscale e contabile a supporto del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie di IRPET, oltre che di attività di consulenza, formative e di aggiornamento professionale destinate al personale assegnato alla medesima struttura.

Art. 2– Modalità di esecuzione della prestazione

Le prestazioni oggetto della fornitura si distinguono in: A) prestazioni di tipo continuativo; B) prestazioni straordinarie.

- A) Le **prestazioni di tipo continuativo**, da svolgersi tempestivamente dal momento in cui esse si rendono necessarie, secondo le esigenze dell'Ente e nei termini e contenuti previsti dalla normativa nel tempo vigente, sono costituite da:
- a) assistenza in materia di applicazione della normativa e dei principi contabili civilistici alla redazione del bilancio di esercizio dell'Ente;
 - b) redazione del bilancio fiscale dell'Ente e calcolo dell'imposta sul reddito di impresa;
 - c) redazione e comunicazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico e relativa certificazione;
 - d) redazione e comunicazione delle dichiarazioni IVA annuali e periodiche e relative certificazioni;
 - e) assistenza alla redazione del Modello 770;
 - f) comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "black list") e relativo invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
 - g) comunicazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti (Intrastat) e relativo invio telematico all'Agenzia delle Entrate;

- h) redazione e comunicazione Dati Fatture (c.d. “spesometro”);
 - i) invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
 - j) invio telematico di istanze, ove previsto;
 - k) assistenza in materia di gestione fiscale e contributiva dei prestatori di lavoro autonomo;
 - l) aggiornamento continuo sulla disciplina fiscale e civilistica, mediante invio di note informative e circolari, in relazione all’evolversi delle disposizioni normative;
 - m) assistenza al personale del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie, di carattere contingente ai fini della risoluzione di specifici problemi di natura fiscale e civilistica, mediante contatti telefonici e posta elettronica.
- B) Le **prestazioni straordinarie**, da effettuarsi su specifica richiesta del dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie, previo accordo tra le parti riguardo termini di avvio e di ultimazione delle attività richieste e numero stimato di ore necessarie all’esecuzione delle attività, sono costituite da:
- a) consulenza fiscale e contabile resa mediante la predisposizione di pareri e studi;
 - b) attività di consulenza, formazione ed aggiornamento professionale, da svolgersi presso la sede di IRPET, in affiancamento al personale del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie;
 - c) consulenza ed assistenza in materia di accertamenti fiscali, anche in occasione di ispezioni e verifiche; assistenza nei vari gradi di contenzioso tributario e predisposizione dei relativi atti; consulenza ed assistenza a seguito di richieste del Collegio dei revisori dei conti.

Le prestazioni straordinarie saranno rese entro un monte ore complessivo nell’arco della durata contrattuale (3 anni) Il monte ore triennale è pari a 45 (quarantacinque) ore. Entro il limite del monte ore triennale complessivo, le ore potranno essere liberamente utilizzate secondo le esigenze di IRPET, previo accordo tra le parti.

Art. 3 – Avvio dell’esecuzione e durata

L’esecuzione delle prestazioni contrattuali avrà inizio dalla data di stipula del presente contratto, coincidente con la data di invio alla Società da parte di IRPET, mediante PEC, del contratto firmato digitalmente da entrambe le parti, ed avrà durata di 3 (tre) anni dalla stessa.

IRPET si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a 3 (tre) anni, alle medesime condizioni tecniche, organizzative ed economiche del contratto originario. IRPET potrà esercitare tale facoltà comunicandola alla Società almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.

IRPET si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto come stabilito al successivo articolo 14 del presente documento.

In ogni caso, le prestazioni contrattuali sono affidate sotto la condizione risolutiva dell’esito negativo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta, ai sensi del successivo articolo 13.

Art. 4 – Responsabili del contratto e delle prestazioni

Il responsabile del contratto per l’IRPET e direttore per l’esecuzione del medesimo è il dott. Carlo Pagliazzi, dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie dell’IRPET.

Il responsabile del contratto per la Società è

I referenti per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali sono :

per IRPET:

per la Società:

Art. 5 - Importo contrattuale

L’importo del contratto, per la durata di tre anni, è stabilito in euro 15.525,00 (quindicimilaciquecentoventicinque/00), oltre contributi a Cassa Professionale ed Iva nella misura di legge, nel seguente dettaglio:

- a) euro 13.500,00 (corrispondenti ad euro 4.500,00 annui per tre anni) quale corrispettivo delle prestazioni di tipo continuativo di cui all’art. 2, punto A);
- b) euro 2.025,00 (corrispondenti ad euro 45 orari per 45 ore di tetto orario massimo nei tre anni di contratto) quale corrispettivo delle prestazioni straordinarie, di cui all’art. 2, punto B).

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Non risulta pertanto necessaria la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” - DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.

Art. 6 – Modifica del contratto

In relazione alle modifiche del contratto durante il periodo di efficacia del medesimo, si applica la disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Gestione digitale del contratto

Ogni comunicazione inerente la gestione del presente affidamento dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (le caselle di posta elettronica certificata rispettivamente di IRPET e della Società sono le seguenti: protocollo.irpet@postacert.toscana.it;), ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art.8.

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale, salvo diversa modalità comunicata dall'Amministrazione.

Art. 8 - Fatturazione e pagamento

La fatturazione sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

a) per l'importo corrispondente alle prestazioni continuative di cui all'art. 2, lett. A): per ciascun anno di fornitura del servizio, al 30 giugno ed al 31 dicembre, ciascuna per il 50% del corrispettivo annuo stabilito per l'esecuzione delle prestazioni continuative; limitatamente al primo anno, la fatturazione avverrà al 31 dicembre con riferimento al periodo intercorso dalla data di decorrenza del contratto; nell'ultimo anno del contratto, la fatturazione avverrà a saldo del corrispettivo contrattuale dovuto;

b) per l'importo corrispondente alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 2, lett. B): al 31 dicembre di ogni anno relativamente alle ore effettivamente utilizzate nell'anno medesimo, previa acquisizione da parte della Società dell'attestazione di regolare fornitura relativa alle predette attività, resa dal responsabile del contratto nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

Le fatture elettroniche, intestate ad IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi n. 1 - 50141 Firenze, C.F./P.IVA 04355350481, **Codice Univoco Ufficio (CUU) UFYD93**, devono essere inviate esclusivamente tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del **codice CIG ZB923C719F** relativo al presente affidamento.

Si rende noto che IRPET è soggetto all'applicazione del regime dello "split payment". Le fatture dovranno pertanto essere emesse tenendo conto delle specifiche indicazioni relative al regime di "split payment", rinvenibili sul sito istituzionale dell'IRPET ([www.irpet.it](http://www.irpet.it/split-payment) - <http://www.irpet.it/split-payment>).

Le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica sono consultabili sul sito istituzionale dell'IRPET (www.irpet.it), nella sezione "Profilo del committente/Fatturazione Elettronica".

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicatoci secondo le modalità di seguito stabilite, a seguito di emissione e trasmissione della fattura elettronica secondo le norme in vigore e nel rispetto delle modalità sopra richiamate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute da IRPET nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, IRPET non darà corso al pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Società.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'IRPET procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove IRPET non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi

alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, IRPET segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, IRPET tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società, impiegato nell'esecuzione del contratto, IRPET, tramite il responsabile del procedimento, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. IRPET segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine, la Società dichiara che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente contratto presenta i seguenti dati identificativi:

Banca:

Codice IBAN:

Intestatario del conto:

Soggetto delegato ad operare per conto della Società sul conto dedicato sopra indicato:

La Società è tenuta a comunicare ad IRPET eventuali variazioni relative ai conti correnti ed ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti entro 7 giorni dal loro verificarsi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: ZB923C719F. Tale codice dovrà essere riportato sulle fatture trasmesse in modalità elettronica.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, IRPET provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale.

L'IRPET, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 - Verifica di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità allo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

La verifica di conformità è effettuata dal responsabile del contratto/direttore per l'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione è trasmessa alla Società ed essa costituisce il presupposto per l'emissione delle fatture relative alle prestazioni oggetto della verifica di conformità.

Art. 10 - Cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di decadenza ed eventuale azione di rivalsa di IRPET per il danno arrecato.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità

Ai sensi dell'art. 24 comma 1, della L.R. 38/2007, la Società ha l'obbligo di informare immediatamente IRPET di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede il contratto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'IRPET del buon andamento dello stesso.

La Società è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni, né ha titolo per il risarcimento di danni.

Il Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di IRPET che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sull'Società, restandone sollevato IRPET.

La Società è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 12.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei risultati dell'attività espletata e di sollevare l'IRPET di fronte ad azioni o pretese al riguardo, esonerando IRPET da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni, IRPET ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione.

Per effetto di quanto stabilito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), l'Società è tenuto ad osservare le regole di condotta contenute nei codici di comportamento applicabili al personale di IRPET, disponibili sul sito istituzionale www.irpet.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali - Atti generali - Codici di condotta" e si impegna ad estenderne l'osservanza ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'IRPET costituisce causa di risoluzione del rapporto con IRPET, ai sensi del successivo art. 13.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, la Società con la sottoscrizione del contratto attesta di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'IRPET, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Istituto nei propri confronti.

L'accertamento della violazione degli obblighi derivanti dal citato art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, è causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del successivo art. 13.

Art. 12 - Riservatezza

Nel corso dell'esecuzione del servizio, la Società potrà accedere a documenti emessi od in possesso dell'IRPET, impegnandosi a non utilizzare i suddetti documenti per fini diversi dall'esecuzione del presente affidamento.

Tutte le informazioni ed i fatti di cui la Società ed i soggetti a questo afferenti verranno a conoscenza in relazione all'espletamento delle prestazioni affidate, dovranno rimanere segreti e non potranno essere divulgati.

Qualora le prestazioni contrattuali configurino circostanze e fattispecie per le quali si renda necessaria l'applicazione della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), la Società sarà chiamato dal Titolare del trattamento ad adempiere agli obblighi previsti dalla suddetta normativa quale Responsabile del trattamento, con i contenuti ed alle condizioni dalla stessa stabiliti.

In tale caso, l'assunzione ed il rispetto da parte dell'Società degli obblighi e delle responsabilità di cui alla citata normativa costituiscono presupposti della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 13 - Penali e risoluzione del contratto

IRPET, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto, provvede a contestare all'Società, per iscritto, le suddette inadempienze, con l'obbligo da parte dell'Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

La contestazione potrà riguardare il mancato o l'inesatto adempimento nel caso di:

- mancata o ritardata esecuzione delle attività;
- non conformità delle prestazioni (in termini qualitativi e quantitativi) rispetto a quanto pattuito con IRPET.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, IRPET provvede ad applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardata esecuzione delle prestazioni o di ripristino delle condizioni qualitative e quantitative di resa delle prestazioni, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta regolare esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di IRPET ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di IRPET di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'esecuzione delle prestazioni non avvenga o ritardi per negligenza dell'Società rispetto alle previsioni del presente contratto, con particolare riferimento alle attività di cui alle lettere b), c), d), f), g), h), i) e j) del precedente art. 2, IRPET procede ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016. L'eventuale risoluzione del rapporto sarà disposta dall'IRPET con atto motivato e comunicata mediante PEC con preavviso di 15 giorni.

IRPET procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- in caso di subappalto non autorizzato da IRPET;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della dell'IRPET da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Società, compresi quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta o di accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni.

Inoltre IRPET potrà risolvere il presente contratto in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta o di accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni, previa comunicazione scritta e fatto salvo quanto previsto in materia di sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 e 1456 espressamente previsti nel presente documento, IRPET applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Recesso

IRPET si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Società con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso di IRPET, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo documento, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;

- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l'IRPET sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Per IRPET

Carlo Pagliazzi *firmato digitalmente (*)*

Per la Società

..... *firmato digitalmente (*)*

Per approvazione specifica, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, delle clausole riportate nei seguenti articoli:

- 3 (Avvio dell'esecuzione e durata), terzo e quarto comma
- 8 (Fatturazione e pagamenti)
- 11 (Obblighi e responsabilità)
- 12 (Riservatezza)
- 13 (Penali e risoluzione del contratto)
- 14 (Recesso)
- 16 (Foro competente)

Per IRPET

Carlo Pagliazzi *firmato digitalmente (*)*

Per la Società

..... *firmato digitalmente (*)*